

COMUNE DI SCOPPITO

(Provincia dell'Aquila)



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E PASSI CARRABILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2018

IL SINDACO
F.to Dott. Marco Giusti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marina Accili

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA RICOSTRUZIONE**

F.to Ing. Fausto Pancella

Sommaro

Articolo	Descrizione	Pagina
TITOLO I		
Disciplina degli Accessi e Passi Carrabili di nuova apertura		
1	Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione	3
2	Definizione di passo carrabile. Tipologie (vedi Appendice)	3
3	Definizione di Suolo Pubblico	4
4	Superficie dei Passi Carrabili	4
5	Condizioni per la realizzazione dei Passi Carrabili	4
6	Requisiti per i nuovi Passo Carrabili	4
7	Normativa applicabile per la realizzazione degli Accessi/Passi Carrabili	5
8	Caratteristiche degli Accessi e Diramazioni (vedi Appendice)	5
9	Passi Carrabili temporanei	7
10	Dissuasori di sosta, segnaletica orizzontale, specchi parabolici	8
11	Autorizzazione degli Accessi/Passi Carrabili	8
12	Il cartello di Passo Carrabile	10
13	Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione	10
14	Casi particolari di autorizzazione	12
15	Passi Carrabili a servizio di attività artigianali/industriali/commerciali	12
16	Parere preventivo per il rilascio dell'autorizzazione	13
17	Canone o tassa di concessione. Assoggettabilità. Modalità di quantificazione	14
18	Subentrante ad un'autorizzazione di Passo Carrabile	14
19	Modifica di un Passo Carrabile	15
20	Chiusura di un Passo Carrabile	15
21	Pagamento del canone	15
22	Servizio Rimozione	16
23	Passi Carrabile a raso	16
24	Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme	16
25	Durata del titolo autorizzativo	17
26	Esenzione	17
27	Riscossione del Canone	17
28	Controlli e sanzioni	17
29	Decadenza e revoca della concessione e dell'Autorizzazione	19
TITOLO II		
Regolarizzazione degli Accessi/Passi Carrabili esistenti e/o non autorizzati		
30	Regolarizzazione degli Accessi/Passi Carrabili esistenti e/o non autorizzati	20
31	Disposizioni transitorie	20
32	Disposizioni finali	21
	Appendice	22

TITOLO I

Disciplina degli Accessi e Passi Carrabili di nuova apertura

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale l'autorizzazione all'apertura di nuovi passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali nonché alla modificazione o regolarizzazione di quelli preesistenti alla sua entrata in vigore, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D.L.gs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495).

2. Le opere connesse con l'apertura del passo carrabile (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli, aperture in muretti, reti di recinzione, ecc.) dovranno seguire gli iter amministrativi previsti dal Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione del PRG e dalle vigenti normative in materia urbanistica, la cui procedibilità e validità sarà comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione/concessione di Passo Carrabile.

Art. 2 – Definizione di Passo Carrabile. Tipologie (vedi Appendice)

1. Per "Passo Carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (Art. 3, comma 1, punto n. 37 C.d.S.; Art. 22 C.d.S. – Artt. 46 e 141 Reg. C.d.S.).

2. Gli accessi indicati al precedente comma si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati ed accessi misti (rif. art. 44, comma 2, del Reg. C.d.S.).

3. I Passi Carrabili possono essere realizzati con "manufatti" oppure "a raso":

a) PASSO CARRABILE CON MANUFATTO (nel seguito definito "Passo Carrabile"): costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella zona immediatamente antistante il passo carrabile (non sul lato opposto) vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del C.d.S., reso noto con l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del Regolamento C.d.S. (figura II 78) e la sanzione accessoria della rimozione forzata. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del D.L.gs. 15/11/1993, n. 507;

b) PASSO CARRABILE A RASO (nel seguito definito "Accesso Carrabile"): costituito da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello della strada senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o in quanto posto alla medesima quota della carreggiata stradale): ricorre tale tipologia in ogni caso in cui manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Il posizionamento del relativo segnale e quindi la vigenza del divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico che, altrimenti, potrebbe

essere destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del D.L.gs. n. 507/93 e art. 46, comma 3, del Reg. C.d.S.. In tale caso la richiesta del posizionamento del segnale è facoltativa. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Scoppito nell'area antistante non vige il divieto di sosta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che non rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del D.L.gs. 15/11/1993, n. 507.

Art. 3 – Definizione di Suolo Pubblico

1. Per “suolo pubblico” si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al Demanio e al patrimonio indisponibile del Comune e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento/uso pubblico o di pubblico passaggio.

Art. 4 – Superficie dei Passi Carrabili

1. La superficie del Passo o dell'Accesso Carrabile è calcolata in base alla lunghezza del passo in metri lineari. La misura così ottenuta è approssimata ai 50 cm lineari successivi per una profondità convenzionale di ml. 1,00. Ogni proprietario deve misurare il proprio Passo Carrabile o Accesso e dichiararlo in sede di domanda ai fini del calcolo del canone.

Art. 5 – Condizioni per la realizzazione dei Passi Carrabili

1. Per gli Accessi/Passi Carrabili l'eventuale cancello/barriera posto a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato di almeno 3,5 metri dal limite stradale o 4,5 metri nel caso di carreggiata stradale con marciapiede allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso (vedi Appendice).

2. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare il cancello/barriera, sarà obbligatorio l'utilizzo di sistemi di apertura automatizzata attivabili a distanza.

3. Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, non sussiste l'obbligo di arretramento né di installazione di sistemi di apertura automatizzata attivabili a distanza. In tal caso l'eventuale successiva installazione del cancello o di altri sistemi di interdizione all'accesso veicolare a protezione della proprietà laterale comporterà l'obbligo di ottenere una nuova autorizzazione soggetta alle norme del presente regolamento.

4. Nel caso in cui gli accessi/passi carrabili non determinano condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione è consentito derogare all'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati.

Art. 6 – Requisiti per i nuovi Passi Carrabili

1. Ogni nuovo Passo Carrabile deve rispondere alle disposizioni dettate dagli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 495/92 le cui prescrizioni principali sono elencate di seguito insieme a ulteriori disposizioni che l'Amministrazione Comunale ritiene idonee:

- nei centri abitati il Passo Carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalle

intersezioni, indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura del Passo Carrabile lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione (vedi Appendice);

- il Passo Carrabile deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada sulla quale si apre l'accesso stesso (considerare sempre lo spazio di arresto di un autocarro su strada bagnata che risulta indicativamente: ml. 8,68 a 30 Km/h; ml. 15,43 a 40 Km/h; ml. 24,11 a 50 Km/h; ml. 47,26 a 70 Km/h; ml. 78,13 a 90 Km/h);

- qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere arretrato l'elemento di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della sede stradale (ml. 3,5 dal limite stradale o ml. 4,5 nel caso di carreggiata stradale con marciapiede). La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata (vedi Appendice). All'arretramento si può derogare utilizzando un sistema di apertura automatico con comando a distanza nel caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata o per accessi su strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato;

- la larghezza del Passo Carrabile deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo Passo Carrabile;

- il Passo Carrabile non deve coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili;

- la realizzazione del Passo Carrabile non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.

2. Se per realizzare un nuovo Passo Carrabile si deve modificare il marciapiede occorre rispettare le seguenti condizioni (vedi Appendice):

- devono, ove possibile, essere utilizzati materiali identici a quelli esistenti;

- il dislivello tra la carreggiata stradale ed il limite del marciapiede carrabile non deve superare i cm. 2,5;

- i raccordi pedonali laterali tra la parte abbassata ed il marciapiede non modificato non devono superare la pendenza del 15% (D.M. n. 236/89);

- l'eventuale scivolo di salita sul marciapiede non deve essere realizzato oltre il limite del marciapiede stesso interessando la zanella stradale.

Art. 7 – Normativa applicabile per la realizzazione degli Accessi/Passi Carrabili

1. La realizzazione/modificazione degli accessi/passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. La modificazione consistente nell'adeguamento alla larghezza minima prevista dall'art. 8, comma 3, lett. a) del presente regolamento (ml. 2,50), è sottoposta alla procedura autorizzatoria prevista all'articolo 13, fatta salva comunque la necessità di acquisire eventuali diverse autorizzazioni di natura urbanistico-edilizia.

Art. 8 – Caratteristiche degli Accessi e Diramazioni (vedi Appendice)

Gli accessi/passi carrabili su strade urbane o extraurbane devono essere realizzati osservando le

seguenti condizioni (ex art. 45 e 46 Reg. C.d.S.):

1. Accessi alle strade urbane: ulteriori caratteristiche:

a) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli;

b) qualora l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

c) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;

I competenti uffici comunali valuteranno per eventuali deroghe le situazioni che presentano immissioni da strade senza uscita comprendenti un esiguo numero di accessi/passi carrabili e caratterizzate da scarsissima circolazione veicolare.

2. Accessi alle strade extraurbane:

a) la distanza minima dalle intersezioni è di 30,00 ml. (strada locale extraurbana);

b) il Passo Carrabile deve essere realizzato con materiali tali da evitare apporto di detriti di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Devono essere pertanto pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a metri 30 a partire dal margine della carreggiata stradale da cui si diramano;

c) gli accessi vanno ubicati laddove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo; vanno realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata;

d) non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

3. Prescrizioni di carattere generale per la realizzazione/modificazione/cessazione degli accessi/passi carrabili. Dimensioni minime e massime:

a) gli accessi/passi carrabili devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa tra un limite minimo di ml. 2,50 ad un limite massimo di ml. 12,00; in casi particolari possono essere concesse deroghe per misure inferiori, qualora la necessità venga adeguatamente motivata nella Relazione Tecnica Illustrativa prevista nell'art. 13;

b) qualora l'accesso/passo carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo sopraindicato, è possibile regolarizzarlo, suddividendolo in più settori individuati con autonomi segnali stradali di passo carrabile;

c) limitatamente agli accessi/passi carrabili posti a servizio di immobili, ovvero di aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai ml. 12,00: in tali casi la Relazione Tecnica Illustrativa indicata nell'art. 13, dovrà contenere specifica e adeguata motivazione;

d) qualora per la realizzazione dell'accesso/passo carrabile debbano essere effettuati interventi riguardanti:

- suolo o sottosuolo pubblico, con manufatti (es. scivolo, tombinatura, raccordo, ecc.) che modificano il suolo pubblico e/o la sede stradale;

- verde pubblico e/o privato, alberature;
- infrastrutture stradali, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, ecc.;
- servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.);
- altre tipologie di interventi;

per l'esecuzione delle relative opere deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione da parte degli Uffici comunali preposti e/o altro soggetto pubblico o privato competente in materia. La realizzazione degli interventi è subordinata anche al possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico e/o di regolamentazione della circolazione. I lavori su suolo pubblico e/o sede stradale vanno eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dall'Ente/Uffici eventualmente interessati;

e) qualora la realizzazione dell'accesso/passo carrabile sia inserita in un più ampio intervento edilizio (nuovo immobile, ristrutturazione di immobile esistente, ecc.) il termine dell'intervento indicato alla successiva lettera f) coincide con quello del titolo urbanistico-edilizio posseduto comprensivo delle eventuali varianti;

f) nel caso siano necessari interventi indicati alle precedenti lettere d) e/o e) la richiesta di autorizzazione degli accessi/passi carrabili può essere presentata solo al termine di tali interventi. L'utilizzo dell'accesso/passo carrabile sarà comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 13 del presente Regolamento. Il termine degli interventi deve essere attestato da comunicazione di fine lavori;

g) la realizzazione dell'accesso/passo carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali a seguito della cessazione dello stesso in caso di rinuncia del titolare o su disposizione della autorità competente sono comunque poste a carico dell'intestatario od avente causa. L'esecuzione dei relativi lavori andrà effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dai competenti Uffici comunali preposti;

h) le autorizzazioni e le prescrizioni in esse contenute sono emanate facendo comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, le prescrizioni del regolamento edilizio e le norme di legge;

i) con apposito provvedimento il Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione procederà alla definizione della relativa modulistica nonché procedere alla definizione di eventuali norme tecniche di dettaglio.

Art. 9 – Passi Carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).

2. I Passi Carrabili provvisori seguono in genere le norme e l'iter previsto per quelli definitivi.

3. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possano essere osservate le normali distanze dalle intersezioni.

4. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni) è completato da un'iscrizione riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

5. Nella richiesta occorre indicare anche il periodo di utilizzo del Passo Carrabile.

6. Non è consentito realizzare Passo Carrabile temporanei mediante l'utilizzo di elementi mobili

come assi di legno, pedane, scivoli in metallo od altro che possono costituire pericolo od intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'eventuale scivolo di salita al marciapiede non deve essere realizzato interessando la zanella stradale.

7. Il ritiro dell'autorizzazione dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

8. Le autorizzazioni temporanee di Passo Carrabile possono essere prorogate tramite richiesta da far pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione temporanea.

9. Alla scadenza dell'autorizzazione di Passo Carrabile temporaneo dovrà essere ripristinata la sede stradale eliminando ogni opera realizzata in funzione dell'accesso e riconsegnato il cartello, se il caso lo richiede.

Art. 10 – Dissuasori di sosta, segnaletica orizzontale, specchi parabolici

1. A protezione dei passi carrabili possono essere autorizzati al richiedente, in caso di comprovata necessità e comunque previa presentazione di richiesta corredata da progetto, i seguenti dispositivi:

a) dissuasori fisici della sosta (panettoni, fittoni, paletti, ecc...) sul lato stradale del passo carrabile, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a.1) su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

a.2) sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, il dissuasore non crea ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione; contestualmente all'installazione del dissuasore, dovrà essere realizzata una segnaletica stradale orizzontale della misura minima di 1 metro quadrato in corrispondenza dello stesso.

b) segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta ai sensi dell'art. 152 del Regolamento attuativo del C.d.S.;

c) specchi parabolici sull'opposto lato stradale se l'uscita con veicoli dal passo/accesso carrabile risulta difficoltosa a causa della visuale coperta da elementi fissi (edifici, alberature, siepi, ecc.);

2. I dispositivi di cui ai punti precedenti possono essere altresì imposti in fase di rilascio di autorizzazione dall'Ufficio Passi Carrabili, previo parere del Responsabile dell'Area Urbanistica-Edilizia Privata-Ricostruzione, anche se non espressamente richiesti dall'utente in caso se ne ravvisi la necessità.

3. L'acquisto, l'installazione e la manutenzione di qualunque elemento accessorio previsto nel presente articolo sono comunque a cura, spese e responsabilità del titolare dell'autorizzazione cui afferiscono.

Art. 11 – Autorizzazione degli Accessi/Passi Carrabili

1. Senza la preventiva autorizzazione non possono essere stabiliti/attivati nuovi accessi e nuove diramazioni delle strade ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex art. 22, comma 1, del C.d.S.).

2. Deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Scoppito per

l'apertura, la modificazione e la regolarizzazione dei Passi Carrabili. La richiesta deve essere presentata con le procedure previste dall'articolo 13 del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione è rilasciata ai soli fini previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

4. Nel territorio del Comune di Scoppito, i passi carrabili che si immettono su strade comunali, salvo quanto previsto al successivo comma 5, devono essere individuati dall'apposito segnale, previo ottenimento dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Passi Carrabili, in conformità alle prescrizioni contenute nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e nel presente Regolamento.

5. Per i Passi Carrabili a raso (accessi carrabili), fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'apertura, modificazione e regolarizzazione, è facoltativa la richiesta di rilascio del segnale regolamentare di Passo Carrabile. Il segnale viene rilasciato solo a seguito di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, da richiedere all'Ufficio preposto. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Scoppito nella zona antistante il Passo Carrabile a raso non vigono il divieto di sosta e la conseguente sanzione accessoria della rimozione.

6. Le autorizzazioni relative agli Accessi/Passi Carrabili sono rilasciate, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati sono sempre rilasciate dal Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario. Il Comune è l'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni anche per le strade private aperte al pubblico transito.

7. L'Ufficio Passi Carrabili, qualora lo reputi necessario, può prescrivere nelle autorizzazioni il rispetto di eventuali condizioni a cui il richiedente deve sottostare.

8. Le autorizzazioni relative agli accessi/passi carrabili possono essere richieste dal proprietario dell'immobile su cui grava l'accesso o da chi abbia sullo stesso dei diritti reali.

9. Per i condomini legalmente costituiti le autorizzazioni devono essere richieste dall'Amministratore.

10. Per i condomini di fatto le autorizzazioni devono essere richieste da un singolo condomino al quale verranno imputate tutte le spese relative al rilascio delle stesse, e l'eventuale iscrizione a ruolo annuale della TOSAP. Per i condomini di fatto sarà il richiedente delle autorizzazioni a rivalersi delle spese, sostenute e da sostenere, sugli altri condomini senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale.

11. Qualsiasi istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura, alla regolarizzazione, al subentro, alla modifica o alla chiusura dell'accesso/passaggio carrabile deve essere redatta in bollo con allegata la ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori, di segreteria e di rimborso stampati.

12. Con una singola richiesta possono essere chiesti uno o più accessi/passi carrabili fermo restando che ogni autorizzazione è relativa ad un singolo accesso/passaggio carrabile.

13. Qualora il Passo Carrabile appartenga alla tipologia A oltre agli oneri sopra esposti è dovuto il pagamento annuale della TOSAP ed è obbligatoria l'apposizione del Cartello di Passo Carrabile.

14. Il pagamento della TOSAP decorre dal momento in cui avviene il rilascio dell'autorizzazione e non da quando si comincia effettivamente ad utilizzare il Passo Carrabile.

15. La TOSAP è determinata in base alla superficie risultante dall'ampiezza del Passo Carrabile (arrotondata ai 50 cm lineari successivi) per una profondità convenzionale di ml. 1,00. In caso di mancato pagamento della TOSAP, previo sollecito a pagare inviato da parte dell'Ente, l'autorizzazione

decade ed il titolare ha l'obbligo di restituire l'atto ripristinando la sede stradale così da eliminare la possibilità di accesso.

16. Qualora l'apertura, la regolarizzazione, la modifica e la chiusura di Passo Carrabile comporti la manomissione del suolo pubblico dovrà essere versata nelle casse comunali una cauzione di importo corrispondente alle spese di ripristino dello stato di fatto aumentate del 20%.

17. Le spese di ripristino dovranno essere determinate con Computo Metrico Estimativo redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi unitari rilevati dal Prezziario Regionale vigente.

18. La cauzione verrà svincolata su richiesta dopo la verifica da parte dei tecnici comunali della corretta esecuzione dei lavori.

19. L'autorizzazione all'apertura, regolarizzazione, modifica e chiusura del passo carrabile consente anche l'occupazione del suolo pubblico necessario all'esecuzione delle opere per il tempo e lo spazio strettamente necessario.

Art. 12 – Il cartello di Passo Carrabile

1. Il cartello è conforme a quanto specificato nel D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

2. Il cartello è in alluminio, ha forma rettangolare di dimensioni cm. 45 x cm. 25 ed è coperto da una apposita pellicola rifrangente. Sul cartello, come descritto nel vigente Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è riportato il segnale di divieto di sosta, il numero e l'anno di rilascio dell'autorizzazione di Passo Carrabile. Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente sul lato dell'accesso oggetto dell'autorizzazione e per la sola larghezza del Passo Carrabile. In presenza del Cartello di Passo Carrabile è vietata anche qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante il Passo Carrabile.

3. L'installazione del cartello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- deve essere collocato al limite tra l'area ad uso pubblico e l'area ad uso privato, così da essere visibile dalla carreggiata stradale;
- deve essere collocato ad un'altezza da terra non inferiore a ml. 0,60 e non superiore a ml. 2,20;
- non deve essere collocato su elementi mobili come cancelli, porte o catene, che se aperti non consentono di osservare il segnale;
- non deve essere occultato, anche se in parte, da siepi, colonne od altri elementi;
- deve essere mantenuto in perfetta efficienza dal titolare l'autorizzazione, rimuovendo eventuali adesivi od imbrattamenti.

Art. 13 – Procedimento amministrativo. Rilascio autorizzazione

Il procedimento amministrativo è sottoposto alle seguenti procedure, obblighi e condizioni:

1. Presentazione di apposita domanda, in bollo, redatta su apposita modulistica fornita dall'Ufficio Passi Carrabili. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia formulata in relazione all'esercizio di una attività economica, il soggetto richiedente dovrà utilizzare esclusivamente il canale informatico del SUAP.

2. Ricevuta in originale del pagamento dei diritti di segreteria effettuata c/o la Tesoreria Comunale

secondo le tariffe vigenti.

3. Ricevuta in originale del versamento della tariffa per il rilascio del cartello stradale - se richiesto - secondo le tariffe vigenti.

4. Ulteriore N° 1 marca da bollo da applicare all'autorizzazione.

5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) N. 1 copia della planimetria stato dei luoghi attuale e futuro in scala 1:100/1:200 da cui risulti evidenziata in modo chiaro l'area pubblica su cui insiste il richiesto passo carrabile;

b) N. 1 copia stralcio della mappa catastale dell'area su cui insiste il richiesto passo carrabile;

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

d) fotocopia della delibera od autorizzazione dell'assemblea di condominio all'esecuzione dei lavori (nel caso di proprietà condominiale) o, in assenza dell'amministratore, nulla osta unanime di tutti i proprietari ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà di avere pieno titolo per la presentazione dell'istanza in oggetto;

e) documentazione fotografica dello stato di fatto da almeno due prospettive;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la regolarità urbanistico-edilizia dell'area e/o dei manufatti destinati alla sosta dei veicoli per i quali è richiesto il passo carrabile;

g) nell'eventualità si tratti di passo carrabile temporaneo di cantiere, quindi con durata definita, deve esserne dichiarata la scadenza;

h) Eventuale parere preventivo di cui al successivo art. 16, se rilasciato;

6. Istruttoria comprensiva di sopralluogo per la verifica della conformità dell'intervento alle norme del Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e del presente Regolamento. L'Ufficio preposto alla definizione dell'istruttoria può riservarsi di richiedere eventuale ulteriore documentazione.

7. Qualora dall'istruttoria e/o dal sopralluogo emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 30 del presente Regolamento attraverso l'invio di comunicazione agli uffici ed enti interessati per i seguiti di competenza. In tale caso la pratica resta sospesa fino all'acquisizione dell'esito delle valutazioni effettuate dai predetti uffici/enti e dei connessi provvedimenti.

8. Nel caso in cui dall'istruttoria vengano rilevate le condizioni per il non accoglimento della richiesta, l'ufficio ne dà notizia al richiedente attivando la procedura prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10 bis).

9. Al termine dell'istruttoria con esito positivo vengono rilasciati l'autorizzazione ed il relativo segnale di passo carrabile (se previsto e/o richiesto) da parte del competente Ufficio Passi Carrabili.

10. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale di passo carrabile e di evidenziare l'ampiezza del passo carrabile ovvero dell'accesso carrabile nel caso in cui venga rilasciato il rilascio del predetto segnale al fine di permettere agli utenti stradali di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;

b) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di richiedere all'Ufficio Passi Carrabili, l'autorizzazione per qualsiasi modificazione della struttura e/o delle dimensioni dell'accesso/passo carrabile già autorizzato; le richieste devono essere presentate con le modalità indicate nel presente articolo;

c) obbligo per il titolare dell'autorizzazione o dell'avente titolo, di comunicare entro il termine di

30 giorni dall'evento qualsiasi variazione della titolarità e/o della destinazione d'uso dell'immobile servito dall'accesso/passo carrabile; entro lo stesso termine deve essere presentata richiesta di subentro nella titolarità da parte del subentrante;

d) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di comunicare all'Ufficio Passi Carrabili entro 30 giorni dall'evento, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia;

e) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio Passi Carrabili il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità;

f) obbligo per il titolare dell'autorizzazione di richiedere il rinnovo del titolo autorizzativo non oltre 30 giorni dalla scadenza presentando una nuova domanda con le procedure previste dal presente articolo.

11. Il ritiro dell'autorizzazione, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

Art. 14 – Casi particolari di autorizzazione

1. Per la richiesta di autorizzazione degli Accessi/Passi Carrabili non regolarizzati entro il termine previsto dall'articolo 234 C.d.S. deve essere presentata istanza con le modalità previste dall'articolo 13 del presente Regolamento.

2. La documentazione presentata dovrà essere idonea a dimostrare l'esistenza dell'Accesso/Passo Carrabile alla data indicata.

3. L'Ufficio Passi Carrabili, verificata l'idoneità della documentazione presentata, valuta la possibilità di deroga, alle condizioni di cui all'art. 8, degli accessi/passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione ovvero di fabbricato esistente per cui sia stata accolto il cambio di destinazione d'uso. In caso di valutazione positiva gli accessi/passi carrabili possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, fatti salvi i casi in cui possa sussistere l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 5 (arretramento o automatismo) del presente Regolamento.

4. Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., art. 46 del Regolamento di Esecuzione e artt. 5 e 8 del presente Regolamento. Il mancato adeguamento previsto dal precedente capoverso, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.

Art. 15 – Passi Carrabili a servizio di attività artigianali/industriali/commerciali

1. In deroga alle condizioni di cui all'art. 8, qualora l'accesso/passo carrabile di nuova realizzazione debba essere posto a servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, possono essere ampliate, in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale. In tali casi può trovare applicazione anche quanto previsto all'articolo 8, comma

3, lettera c) che prevede la possibilità di deroga alla suddivisione degli accessi.

Art. 16 – Parere preventivo per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio Passi Carrabili può rilasciare parere preventivo al solo fine della presentazione di pratica edilizia per la realizzazione di passo carrabile su strada pubblica o di uso pubblico all'area laterale, destinata alla sosta avente destinazione d'uso lo stazionamento/circolazione dei veicoli

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- N° 1 copia della planimetria in scala 1:100/1:200 della zona oggetto dell'intervento per la realizzazione dell'accesso da cui sia accertabile la conformazione stradale della zona e chiaramente individuabile il luogo ove verrà realizzato l'accesso/passo carrabile, ivi compresi i marciapiedi, le fermate bus, i parcheggi, gli alberi, i pali segnaletici e dell'illuminazione, gli ostacoli vari, ecc.;

- N° 1 copia della planimetria in scala 1:100/1:200 dello "stato di progetto" dell'intervento da realizzare;

- le planimetrie indicate ai punti precedenti possono essere contenute in unico elaborato;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e ricevuta versamento spese di istruttoria;

- documentazione fotografica dello stato di fatto da almeno due prospettive;

- dichiarazione di conformità alle norme che regolano l'attività edilizia anche sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- relazione Tecnica illustrativa relativa alle caratteristiche dell'accesso/passo carrabile ed attestante in particolare:

- ubicazione del passo carrabile: via e civico;

- identificazione catastale (fabbricati/terreni): Foglio, Mappale, Subalterno;

- larghezza dell'accesso/passo carrabile; nel caso in cui la larghezza sia inferiore alla minima deve essere presentata adeguata motivazione;

- tipologia di realizzazione (con arretramento del cancello; ovvero le cause che rendono impossibile l'arretramento; con apertura automatizzata; con apertura manuale ed a filo della strada; con immissione diretta dalla strada ovvero senza cancello, ecc.); nel caso di impossibilità di arretramento devono essere indicate espressamente le motivazioni al fine di consentirne la valutazione da parte dell'Ufficio;

- tipologia di immobile cui è asservito l'accesso/passo carrabile (civile abitazione, attività commerciale, impianto produttivo, attività artigianale, ecc.);

- ubicazione dell'accesso (se interessa o meno il marciapiede/banchina stradale)

- necessità o meno di opere che interessino la sede stradale, il verde pubblico, la segnaletica stradale

- distanza dalle intersezioni prevista in relazione alla tipologia di strada (urbana o extraurbana) definita all'art. 6, (strade urbane) e art. 8 comma 2, lett. a), (strade extraurbane) per gli accessi/passi carrabili nuovi;

- rispetto delle norme sulla visibilità per passi carrabili in curva;

- rispetto delle norme dell'art. 16 del Codice della Strada, relativo alle fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati; dell'art. 17, relativo alle fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati e dell'art. 18, relativo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati;

- rispetto delle norme del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. richiamate dagli

articoli del punto precedente.

3. La richiesta di parere preventivo e la richiesta di autorizzazione seguono un iter amministrativo disgiunto e pertanto il rilascio di parere preventivo favorevole non costituisce atto autorizzativo alla costruzione di nuovo passo carrabile.

Art. 17 – Canone o tassa di concessione. Assoggettabilità. Modalità di quantificazione

1. I titolari di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile sono soggetti al pagamento del canone di concessione o della tassa di occupazione suolo pubblico periodico parametrato alla larghezza ed all'ubicazione dell' accesso/passo carrabile, sulla base delle vigenti norme, a seconda che il Comune di Scoppito applichi il canone o la tassa di occupazione suolo pubblico; nel caso di passi carrabili a raso di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera b) l'obbligo di pagamento consegue alla richiesta di occupazione suolo pubblico con la richiesta di apposizione del cartello prescritto che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del D.L.gs. n. 507/93 e art. 46, comma 3, del Reg. C.d.S..

2. Al fine della corretta applicazione del suddetto canone/tassa, i titolari di autorizzazione di cui al precedente comma 1), hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio Passi Carrabili, di qualsiasi variazione nella titolarità o nell'amministrazione dell'immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione, debitamente autorizzata dagli uffici preposti, apportata all'accesso stesso.

3. L'Ufficio Passi Carrabili potrà richiedere ulteriore documentazione al fine della corretta applicazione del canone/tassa.

Art. 18 - Subentrare ad un'autorizzazione di Passo Carrabile

1. Qualora occorra modificare l'intestatario di un'autorizzazione di Passo Carrabile si deve presentare al Comune apposita richiesta di subentro. La richiesta di subentro deve essere firmata sia dal subentrante che dal cedente. In caso di subentro a persona deceduta il subentrante deve dichiarare di essere erede/convivente del precedente intestatario.

2. La richiesta deve indicare:

- le generalità complete del subentrante;
- il numero di codice fiscale del subentrante;
- la partita I.V.A dell'eventuale società o Ditta.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del subentrante;
- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del cedente;
- fotocopia dell'autorizzazione da volturare;
- titolo di proprietà o equipollente;
- ricevuta in originale del pagamento dei diritti di segreteria effettuata c/o la Tesoreria

Comunale secondo le tariffe vigenti.

4. Il ritiro dell'autorizzazione e del relativo cartello, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

5. Il subentrante al momento del ritiro dovrà riconsegnare l'originale della precedente autorizzazione ed il relativo cartello, se il caso lo richiede.

Art. 19 - Modifica di un Passo Carrabile

1. Ogni modifica del Passo Carrabile comporta la modifica della relativa autorizzazione rilasciata.
2. I costi e la documentazione da fornire sono identici a quelli descritti per l'ottenimento dell'autorizzazione ad aprire nuovo Passo Carrabile di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento.
3. Il ritiro dell'autorizzazione, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione. Il richiedente al momento del ritiro dovrà riconsegnare l'originale della precedente autorizzazione.

Art. 20 - Chiusura di un Passo Carrabile

1. La chiusura di un Passo Carrabile individuato da apposito manufatto stradale comporta l'eliminazione della possibilità di accesso con veicoli dall'area ad uso pubblico all'area ad uso privato e viceversa. Non possono essere pertanto revocate autorizzazioni di Passo Carrabile qualora permangono gli elementi fisici (abbassamento od interruzione del marciapiede, attraversamento di percorso pedonale, ecc..) che ne hanno comportato il rilascio.

2. Per ottenere la revoca di un'autorizzazione di Passo Carrabile occorre presentare apposita richiesta al Comune.

3. Le procedure, i costi e la documentazione necessaria ai fini della richiesta di chiusura del Passo Carrabile sono identici a quelle relativi all'apertura di nuovo Passo Carrabile di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento.

4. Ottenuta l'autorizzazione a chiudere il Passo Carrabile il richiedente in primo luogo dovrà eliminare tutte le eventuali opere relative al Passo Carrabile. In particolare deve procedere a ripristinare, a sua cura e spese, il suolo manomesso eliminando eventuali scivoli od interruzioni.

5. La fine dei lavori di ripristino dovrà essere comunicata all'Ente ed alla comunicazione si dovranno allegare la fotografia dello stato finale dei luoghi e l'originale dell'autorizzazione da revocare.

6. A seguito di tale comunicazione avverrà la cancellazione d'ufficio dal ruolo annuale TOSAP del richiedente e la restituzione della cauzione sui lavori.

Art. 21 – Pagamento del canone

1. Il canone sui passi carrai è dovuto da tutti i proprietari delle aree private cui si accede attraverso un passo carrabile. L'accesso a raso viene sottoposto anch'esso al pagamento del canone se viene richiesta l'autorizzazione e il divieto di sosta per il tratto indicato. Il canone varia a seconda della superficie del passo o accesso carrabile.

2. Il canone di occupazione per i passi o accessi carrabili del presente Regolamento viene riferito alla libera disponibilità dell'area pubblica antistante la proprietà privata in favore del proprietario frontista quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area stessa. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata,

vietandone comunque la sosta con veicoli o limitandone l'uso collettivo, in forza della concessione al beneficiario che è quindi tenuto a versare il canone previsto dal presente articolo, quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso indiscriminato dell'area antistante.

3. Il canone è calcolato ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio della concessione;

4. Il canone è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura del passo o accesso carrabile per la profondità convenzionale pari a metri uno.

5. Il canone annuo per tutti i tipi di passi e accessi carrabili è stabilito:

- in € 26,34 per ml x 0,50 (rid. Art. 44, comma 3, del D.L.gs. 507/1993) = pari ad € 13,17 per ml, per le strade di I° Livello;

- in € 21,96 per ml x 0,50 (rid. Art. 44, comma 3, del D.L.gs. 507/1993) = pari ad € 10,98 per ml, per le strade di II° Livello;

- in € 17,56 per ml x 0,50 (rid. Art. 44, comma 3, del D.L.gs. 507/1993) = pari ad € 8,78 per ml, per le strade fuori dai centri abitati di competenza comunale.

6. Per le frazioni inferiori al metro si approssima ai 50 cm superiori.

Art. 22 – Servizio Rimozione

1. Il segnale stradale di “passo carrabile” ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S. (figura II.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada; suddetto divieto non derogabile nemmeno per i veicoli del titolare dell'atto autorizzatorio.

2. L'effettiva e regolare apposizione del segnale di passo carrabile indicato al precedente comma, rilasciato dal Comune di Scoppito a seguito di autorizzazione di passo carrabile o di accesso carrabile nel caso in cui sia stato richiesto il rilascio del relativo segnale stradale consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del “servizio rimozione” degli organi che espletano servizio di polizia stradale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile o, limitatamente al caso sopra indicato, l'accesso carrabile.

3. Per gli Accessi/Passi Carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso, limitatamente ad una profondità massima di ml 3,5 e/o 4,5 dal confine con l'area pubblica.

Art. 23 - Passi Carrabili a raso

1. I passi carrabili a raso, cioè senza opere edili sulla proprietà pubblica, non sono tenuti agli obblighi di cui al pagamento della TOSAP (Tassa di Occupazione Suolo Pubblico) fino alla larghezza massima di 4 ml; oltre tale limite la tassa sarà applicata in relazione alla posizione della strada tenuto conto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 24 – Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme

1. Nel territorio comunale è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari

riproduttivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.

2. L'apposizione di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di Esecuzione o dai decreti o dalle direttive ministeriali, oppure la collocazione di segnaletica in modo diverso da quella prescritta, sono punite ai sensi del Codice della Strada.

Art. 25 – Durata del titolo autorizzativo

1. I titoli autorizzativi relativi ai passi carrabili sono di norma permanenti in quanto correlati ad occupazioni di carattere stabile che, presupponendo in genere l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di opere visibili realizzate a seguito del rilascio di un atto autorizzatorio, hanno durata pari o superiore ad un anno e, comunque non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone o tassa, sono computate per intero.

2. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 26 – Esenzione

1. Sono esenti dal pagamento del canone di concessione le i tipologie di seguito elencate:

- i passi carrabili che insistono su strade private, cioè quelle strade non aperte al transito indiscriminato della collettività. Non sono esentate le strade che non sono di proprietà del Comune, ma che tuttavia sono soggette all'uso pubblico, da parte di una collettività. La strada rimane di proprietà di privati, ma su di essa si svolge un pubblico transito;
- i passi carrai destinati ai soggetti portatori di handicap, in possesso del relativo contrassegno, purché il passo carraio sia specificatamente destinato al disabile stesso;
- i passi carrai dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi, di Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, degli Enti non commerciali per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- i passi carrai delle ONLUS a condizione che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle finanze.

Art. 27 – Riscossione del Canone

1. La riscossione ordinaria del canone annuale è curata dall'Ufficio Tributi o dal concessionario, al quale devono essere trasmesse copie degli atti di concessione/autorizzazione rilasciate dal servizio competente, e relative modifiche o revoche, unitamente ai dati anagrafici e fiscali dei singoli intestatari.

Art. 28 – Controlli e sanzioni

1. Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate, **anche da parte di chi è già**

concessionario, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con l'avvertenza che, ove esista il marciapiede con rampa e non venga richiesta o rinnovata l'autorizzazione, è posto a carico dell'utente il ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di inottemperanza, lo stesso sarà effettuato dal Comune di Scoppito, a spese dell'utente; parimenti sono posti a carico dell'utente i lavori di smusso che dovessero rendersi necessari per garantire l'accesso.

2. L'Ufficio Passi Carrabili provvederà ad effettuare controlli, anche a campione, per la verifica della regolarità delle dichiarazioni prodotte nelle istanze di autorizzazione e per la verifica delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento e dell'idoneità allo stazionamento o transito di veicoli. Si precisa che il Comune di Scoppito effettuerà i controlli sulla legittimità dei passi carrabili ricadenti nel territorio comunale, mettendo in atto le misure sopra citate in caso di inottemperanza degli adempimenti riguardanti la richiesta di autorizzazione o il rinnovo delle autorizzazioni esistenti.

3. Qualora venissero riscontrate difformità e/o violazioni di carattere edilizio, sarà data comunicazione agli uffici competenti per le verifiche e gli eventuali provvedimenti.

4. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato e/o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del Codice della Strada, (D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n. 495/92 s.m.i.). Si applicano altresì le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 20, comma 4, e di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.L.gs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

5. Le violazioni alle prescrizioni contenute nella autorizzazione di accesso/passo carrabile, sono punite dal Codice della strada ai sensi dell'articolo 20, comma 4 e articolo 22, commi 11 e 12.

6. Eseguiti i controlli, se il proprietario non ha già provveduto, il Comune invierà una lettera con:

- le informazioni relative al passo carraio censito
- l'importo del canone annuale da versare le istruzioni per il pagamento
- i bollettini precompilati per il versamento per ogni singolo anno di imposta

7. Sarà inviata una sola lettera con un bollettino per ogni passo carraio, ognuno relativo all'anno d'imposta corrente. Di seguito sono indicati i casi previsti:

1) Passi Carrabili di aree condominiali

La lettera per il pagamento del canone sarà inviata direttamente all'amministratore del condominio, se conosciuto, che dovrà provvedere al pagamento in un unico bollettino e ripartire la quota fra i proprietari dell'area comune secondo le norme civilistiche in materia di condominio.

2) Passo Carrabile che confina con la proprietà di un solo cittadino o nucleo familiare

La lettera sarà inviata direttamente alla persona/famiglia proprietaria che provvederà al pagamento del canone cui è tenuto.

3) Passo Carrabile che viene utilizzato da più proprietari

(ad esempio l'accesso comune dalla pubblica via ad un complesso di abitazioni non facenti parte di un condominio con relativo amministratore o ad abitazione con all'interno più nuclei familiari).

8. Nel caso in cui più proprietà/fondi si servano di un unico Passo Carrabile, la lettera con il bollettino di pagamento verrà inviata ad uno solo dei proprietari (si sceglierà il primo dei codici fiscali in ordine alfabetico).

9. Verrà inviato un bollettino per annualità di riferimento; non si procederà a nessun frazionamento del canone per ciascuno proprietario. Sarà cura degli stessi proprietari suddividere fra di loro la cifra

totale indicata nel bollettino per il numero degli interessati e accordarsi per provvedere al pagamento identificando il soggetto passivo del canone nei confronti dell'Ente.

10. Il Passo e l'Accesso Carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese dell'utente se lo stesso è stato abusivamente realizzato in contrasto con le norme previste del presente Regolamento.

11. Ove esista il marciapiede con rampa e non venga richiesta o rinnovata l'autorizzazione, è posto a carico dell'utente il ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di inottemperanza, lo stesso sarà effettuato dal Comune di Scoppito, a spese dell'utente. Parimenti sono posti a carico dell'utente i lavori di smusso che dovessero rendersi necessari per garantire l'accesso.

12. Il mancato adeguamento del Passo Carrabile alle prescrizioni previste è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 mediante apposito Verbale del Comando Polizia Municipale. E' soggetto inoltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dall'art. 22 del vigente Codice della Strada, chiunque:

- apre nuovi Passi Carrabili ovvero li modifica senza autorizzazione;
- mantiene in esercizio il Passo Carrabile privo di autorizzazione.

13. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a cura e spese a carico dell'autore della violazione stessa. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione a sanatoria.

14. La sanzione amministrativa dovuta per la regolarizzazione dei Passi Carrabili relativi a più periodi d'imposta della TOSAP sarà conteggiata nei modi previsti dalle leggi in materia.

15. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, dalle norme di legge e di regolamento e quelle previste in caso di dichiarazioni mendaci, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni infrazione, tra un minimo di € 70,00 ed un massimo di € 300,00. Si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689.

16. Il versamento del canone 2019 dovrà essere effettuato **entro e non oltre il 30 aprile 2019**.

Art. 29 – Decadenza e revoca della concessione e dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione e la concessione potranno essere revocate o modificate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2. La revoca e la modifica dei contenuti dell'atto di autorizzazione/concessione sarà pronunciata con atto espresso e motivato notificato al concessionario;

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, previa diffida, sarà pronunciata la decadenza dalla Autorizzazione;

4. Nel caso di decadenza e/o revoca, l'Amministrazione comunale provvederà alla eliminazione della occupazione e/o della servitù mediante idonei apprestamenti, salva l'apposizione di sbarramenti atti ad impedire il passaggio e/o eliminare l'uso esclusivo dell'area pubblica non più soggetta alla concessione.

5. Per le attività previste nel presente articolo si applicano le procedure amministrative indicate all'articolo 823 del Codice Civile, mediante apposita Ordinanza immediatamente esecutiva, con spese a carico del privato proprietario nel caso di inadempimento alla diffida al ripristino.

TITOLO II

Regolarizzazione degli Accessi/Passi Carrabili esistenti e/o non autorizzati

Art. 30 – Regolarizzazione degli Accessi/Passi Carrabili esistenti e/o non autorizzati

1. I proprietari di immobili con passaggi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di accesso/passaggio carrabile, autorizzati dall'Ente preposto o non ancora denunciati e/o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione, previa apposita istanza da presentare al Comune di Scoppito - Ufficio Passi Carrabili.

2. La domanda di regolarizzazione dovrà essere inoltrata, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione, con gli elaborati tecnici previsti nel caso di istanza *ex novo* secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.

3. Gli Accessi/Passi Carrabili autorizzati da altri Enti preposti in funzione della normativa vigente all'epoca dell'autorizzazione dovranno essere comunque denunciati all'Ufficio Passi Carrabili e la nuova autorizzazione terrà conto del periodo di valenza della stessa fermo restando che saranno a carico dell'intestatario gli eventuali oneri di aggiornamento dell'Autorizzazione.

4. Per le procedure, i costi, la documentazione necessaria ed i requisiti dei Passi Carrabili da regolarizzare si applicano gli artt. 3 e 5 del presente Regolamento.

5. La regolarizzazione comporta il pagamento delle sanzioni di cui all'art. 28.

6. Nell'istruttoria del presente procedimento l'Amministrazione comunale si riserva di respingere l'istanza di regolarizzazione per motivi di interesse pubblico con apposito provvedimento adottato previo parere degli Uffici interessati per le rispettive competenze.

7. Il ritiro dell'autorizzazione, se il caso lo richiede, dovrà essere eseguito a mano ed il richiedente dovrà essere munito di marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

Art. 31 – Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni agli accessi/passi carrabili rilasciate dopo l'entrata in vigore del Codice della Strada (D.L.gs. 30/04/92, n. 285) si ritengono valide fino alla scadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata, fatto salvo l'eventuale controllo da parte dell'Ufficio Passi Carrabili che individui problematiche che facciano ritenere necessario l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 5 (arretramento o automatismo) del presente Regolamento;

2. Le autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del Codice della Strada (D.L.gs. 30/04/92, n. 285) e di fatto scadute, vanno rinnovate ai sensi del presente Regolamento;

3. Eventuali richieste relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento devono essere presentate con le procedure ed alle condizioni di cui all'articolo 13.

4. Gli Accessi/Passi Carrabili già esistenti in data antecedente al 01/01/1993, anche se privi di autorizzazione, dovranno essere regolarizzati con le modalità di cui al precedente art. 30. La mancata presentazione della domanda di regolarizzazione sarà perseguita d'ufficio secondo quanto previsto

all'art. 28 del presente Regolamento.

5. I Passi carrabili già esistenti in data successiva al 01/01/1993, ma prima della entrata in vigore del presente Regolamento, regolarmente autorizzati anche contestualmente a titoli edilizi abilitativi ad opere connesse, dovranno essere regolarizzati con le modalità di cui al precedente art. 30. La mancata presentazione della domanda di regolarizzazione sarà perseguita d'ufficio secondo quanto previsto all'art. 28 del presente Regolamento.

6. Per gli accessi/passi carrabili non regolarmente autorizzati, realizzati successivamente all'entrata in vigore del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e del relativo "Regolamento di esecuzione" adottato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (01/01/1993), ma prima della entrata in vigore del presente Regolamento, vanno regolarizzati anche in deroga alle distanze di rispetto dalle intersezioni, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile e gravoso procedere all'adeguamento dello stesso (art. 46 comma 6 del D.P.R. 495 del 16/12/1992).

7. In questo ultimo caso se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, verrà applicata una riduzione del 50% delle tasse di istruttoria.

8. Successivamente a tale data, la regolarizzazione avverrà d'ufficio senza l'applicazione di alcun beneficio.

9. Le procedure, i costi, la documentazione necessaria ed i requisiti degli accessi/passi carrabili da regolarizzare sono identici a quelle relativi all'apertura di nuovo passo carrabile.

Art. 32 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Scoppito per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Eventuali richieste relative agli accessi/passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento dovranno essere presentate con le procedure e alle condizioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

3. Per le richieste di autorizzazione/modificazione/regolarizzazione nonché per le richieste di parere preventivo presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti. L'Ufficio potrà richiedere l'integrazione della documentazione già presentata secondo quanto previsto dalle modifiche apportate al presente regolamento.

4. La tariffa per il rilascio del cartello di Passo Carrabile è determinata annualmente; in sede di prima applicazione è stabilita in **€ 20,00**.

5. I diritti di segreteria per l'istruttoria delle pratiche sono determinate annualmente ed in sede di prima applicazione, i diritti di segreteria sono stabiliti in **€ 60,00**.

6. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa rinvio alle seguenti disposizioni:

- Articoli 3, comma 1, punto "37", 22, 26, 27, 38 comma 7, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Codice della Strada";
- Articoli 44, 45, 46, 120 comma 2°, lettera "e", Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada";
- Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abolite tutte le norme precedenti che risultino in contrasto e/o superate dal presente Regolamento.

Appendice

DIAGRAMMA DI FLUSSO NUOVA AUTORIZZAZIONE E REGOLARIZZAZIONE PASSO CARRABILE




DIAGRAMMA DI FLUSSO MODIFICA E SUBENTRO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE







DIAGRAMMA DI FLUSSO CHIUSURA PASSO CARRABILE



ESEMPIO DI TIPOLOGIE DI PASSO CARRABILE




Esempi di PC di tipologia A



Esempi di PC di tipologia B

CORRETTA ESECUZIONE RAMPA E CARTELLO



CALCOLO DISTANZE DALLE INTERSEZIONI

